



- b) - rimborso dei mutui in anni 20 (venti) mediante pagamento di rate bimestrali di importo pari ad un sesto dell'annualità posticipata di ammortamento oppure, qualora i consorzi lo richiedano, o lo stato delle disponibilità del cespite delegabile, lo renda necessario, in anni 25 (venticinque), previa applicazione, in tal caso, del maggior tasso del 4.45% di un diritto di commissione dell'1.75% da corrispondersi, una volta tanto, sull'importo dei mutui;
- c) - garanzia costituita dal rilascio di delegazioni sui contributi consorziali;
- d) - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice Direttore generale, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento delle operazioni stesse -

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio -